

N. R.G. 32/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 32/2020

Il Giudice Dott.ssa Daniela Angelozzi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/04/2024,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti,

evidenziato che in sede di udienza il professionista delegato Avv. XXXX XXXXX ha rappresentato che l'interesse di eventuali acquirenti è risultato ostacolato dall'età dell'usufruttuario YYY,

osserva.

Nella fattispecie in esame è accaduto che VVV, nata in data 2.5.1955, risultava dal 2004 nuda proprietaria del bene pignorato, mentre YYY (debitore), nato il 22.11.1938, usufruttuario. Nel 2014 YYY donava a VVV il proprio diritto di usufrutto, riservandosi di fatto, con contestuale atto costitutivo di diritti reali a titolo gratuito, il diritto di abitazione. Il creditore nel 2017 otteneva la dichiarazione di inefficacia della donazione del 2014. Pertanto, nella presente procedura (irrilevante la riunione della n. 31/2020, in seguito separata per aver VVV, a sua volta debitrice, presentato - in quella - domanda di conversione del pignoramento), procedeva a pignorare il diritto di usufrutto, in danno di VVV.

Ora, nella perizia (nella seconda, del 20.6.2022) depositata, invero, il valore di stima del diritto di usufrutto viene parametrato alla durata della vita di VVV (per una stima di circa 60.000,00 euro; nella prima perizia veniva valutata, erroneamente, la nuda proprietà del bene in capo a VVV, e con riferimento al diritto di usufrutto di YYY, si legge la somma di euro 28.818,00).

Il presente Giudice ritiene tuttavia che anche tale seconda valutazione peritale racchiudeva un errore. L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetta compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con

conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.

Pur non avendo l'azione revocatoria ordinaria, quindi, natura restitutoria, essa ha comunque valenza recuperatoria, posto che l'atto, valido ed efficace tra le parti, non può essere opposto al creditore. Quando si parla di azione revocatoria, si attribuiscono solitamente ad essa i caratteri della originarietà, relatività e parzialità: originarietà, in quanto l'inefficacia si produce ex tunc e la conseguente pronuncia ha, perciò, carattere dichiarativo; relatività, posto che l'atto è inefficace soltanto nei confronti del creditore di cui pregiudica la garanzia patrimoniale; parzialità, perché viene meno l'effetto secondario della sottrazione del bene all'azione esecutiva dei creditori (e non il trasferimento di esso).

Applicando tali coordinate al caso di specie, il creditore ha potuto allora aggredire il diritto di usufrutto, pure se formalmente e validamente trasferito a VVV, come se tale trasferimento non fosse mai avvenuto, risultando per lui inefficace. Tuttavia, posto che il diritto trasferito non è il diritto di proprietà o di nuda proprietà, ma è un diritto reale minore, occorre indagare il contenuto del diritto trasferito.

Il diritto reale tipico di usufrutto è caratterizzato dalla immediatezza, assolutezza, inerenza, limitatezza e temporaneità. Quest'ultima fa sì che per legge sia previsto un limite massimo di durata (ex art. 979 c.c.) corrispondente, in caso di usufruttuario persona fisica, alla vita di questi. Già solo da questa premessa risulta evidente che la durata del diritto pignorato non può eccedere quella dell'usufruttuario YYY, posto che altrimenti il creditore lucrerebbe dall'effetto della revocatoria un termine diverso e maggiore (parametrato alla vita di VVV) su cui non avrebbe potuto contare nel caso in cui il diritto fosse rimasto sempre in capo a YYY, con conseguenze irragionevoli tratte dalla revocatoria.

A tale ragionamento logico se ne aggiunge uno normativo: l'art. 980 c.c., per la medesima finalità di cui all'art. 979 c.c. (ovvero ovviare alla paralisi economica derivante alla disposizione del bene) pone un limite anche alla cessione. Si prevede, infatti, che l'usufruttuario possa cedere il proprio diritto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, ferma restando la intrasferibilità dello stesso *mortis causa*: in altri termini, poiché l'oggetto di tale trasferimento è un diritto essenzialmente temporaneo o commisurato alla vita dell'originario titolare, la durata dell'usufrutto conseguito dall'acquirente rimane comunque legata alla vita del dante causa ovvero al termine originariamente fissato.

Questo significa che il diritto di usufrutto ceduto mediante donazione da YYY a VVV **troverebbe comunque, pur non oggetto di revocatoria, limite massimo di durata nella vita di YYY.**

Pertanto,

vista la vendita e la mancata partecipazione di alcun offerente;

visti i tentativi di vendita esperiti (4.4.2023, 26.9.2023, 26.3.2024, con continuità, come dimostrano i verbali delle udienze di vendita), senza che il bene sia stata aggiudicato;

visto che il disinteresse di terzi all'acquisto del bene rendono necessaria la declaratoria di estinzione della presente procedura, posto che – secondo quanto si dirà – la procedura non appare funzionalmente orientata alla realizzazione di alcuna ragionevole aspettativa di soddisfacimento del credito;

ritenuto che il bene risulta infatti essere intrinsecamente inidoneo ad essere collocato sul mercato, come è evidente in base – oltre alla mancata dimostrazione di interesse da parte di eventuali acquirenti – ai numerosi tentativi di vendita andati deserti, i quali hanno portato il prezzo del diritto pignorato, già basso, da euro 64.840,50 all'attuale prezzo base di euro 36.472,78 , con offerta minima di euro 27.354,58;

visto che allo stato appare pertanto non proficuo continuare la vendita, posto che non vi sono elementi che possano far ipotizzare un esito diverso da quello dei già trascorsi esperimenti, determinandosi al contrario l'unico rischio di veder aumentare le spese della procedura;

rilevato che costituisce, infatti, serio ed evidente indizio di infruttuosità dell'espropriazione forzata la circostanza per cui, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non abbia suscitato alcun interesse nel mercato, e ciò nonostante la pubblicità attuata (si vedano avvisi in atti) e il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo sia in valori assoluti (offerta minima da ultimo tentativo in euro 27.354,58) che in termini relativi (la riduzione rispetto al prezzo di stima iniziale si assesta sulla percentuale del 42%) e che neppure la consistente riduzione ne abbia reso appetibile la vendita, rendendosi del tutto irragionevole prospettare un pur minimo soddisfacimento delle pretese dei creditori;

considerato che, per il disposto di cui all'art. 164 bis c.p.c. la chiusura anticipata della procedura è disposta quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la sua prosecuzione, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo;

visto l'art. 164 bis disp. att. c.p.c.,

esaminata la genesi storica dell'istituto (v. cd. “estinzione atipica incolpevole”: cfr. Tribunale di Salerno, 6 giugno 2002 n. 1799, ove si parla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo), nato per i casi in cui il processo esecutivo non potesse raggiungere il proprio scopo tipico,

individuato nel conseguimento di un effettivo realizzo e nel soddisfacimento, quantomeno parziale, del credito azionato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 19/12/2006: *“Un provvedimento di improseguibilità per "stallo" nelle procedure di vendita forzata per inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo (la cui teorica ammissibilità deriverebbe dalla stessa costruzione sistematica dei rimedi precisati dalla decisione di questa Corte n. 6391 del 2004) non può essere considerato legittimo alla luce della vigente normativa. Il fondamento della estinzione atipica è ravvisato dal Giudice della esecuzione in una serie di considerazioni, fondate sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e sulle responsabilità che derivano alla giurisdizione dalla gestione di processi eccessivamente lunghi, con ricadute anche economiche sull'erario e in definitiva sulla collettività. Gli argomenti esposti nella ordinanza impugnata hanno il loro pregio e potrebbero essere condivisi "de iure condendo" in un quadro generale della giurisdizione e nella prospettiva della ricerca di strumenti, anche endoprocessuali, di sollecitazione e speditezza dei procedimenti”*);

vista la norma nella sua espressione letterale e nella relazione introduttiva, ove si legge che il G.e. deve compiere valutazione al fine di evitare che vadano avanti processi esecutivi tenendo conto: della irragionevole durata processo; della circostanza per cui l'attività non è idonea a produrre il soddisfacimento delle pretese dei creditori; dei costi del processo;

rilevato che, come peraltro evidente dalla relazione suddetta, la ratio della nuova norma consiste anche nell'evitare pregiudizi erariali, a fronte di processi unitili allo scopo;

ritenuto, quindi, che l'aspettativa del creditore al soddisfacimento della pretesa, pur assistita da un titolo legittimante, non è meritevole di tutela illimitata, ma nei limiti della sua ragionevolezza, sulla base di contemperamento prudente, logico e razionale tra la esigenza di tutela del credito e la necessità di contenere i costi della spesa pubblica;

rilevato che, pertanto, l'art 164 bis c.p.c. individui un temperamento non certo alla garanzia generale dell'art. 2740 c.c. bensì alla sua applicazione, temperamento che risulta necessario ogni volta in cui il sacrificio del bene del debitore non soddisfi più tale garanzia, ed i costi pubblici, relativi all'interesse dell'amministrazione della giustizia, divengano allora del tutto prevalenti sull'interesse del creditore, che dalla esecuzione non può aspettarsi concretamente e ragionevolmente alcun soddisfacimento del proprio credito, determinandosi con ciò solo un inutile dispendio di risorse;

rilevato che appare necessario che l'inutilità della procedura esecutiva al soddisfacimento della pretesa del creditore sia tuttavia “manifesta” (cfr. ancora la relazione al DDL di conversione del D.L. n. 132 del 2014), ai fini dell'emissione del provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva;

rilevato, inoltre, che l'interesse dell'esecutato, che ottiene così il risultato di sottrarre il bene all'esecuzione forzata, non è affatto oggetto di tutela ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. e non assume rilievo in sé, ma viene - indirettamente - a coincidere con l'interesse dell'amministrazione della giustizia, nel solo caso in cui il sacrificio imposto al soggetto passivo dell'esecuzione risulti vano rispetto al raggiungimento dello scopo;

rilevato che tra i parametri invocati dalla norma suddetta vi è quello del "ragionevole soddisfacimento" delle pretese dei creditori e che deve pertanto escludersi che possa essere proseguita una procedura finalizzata al solo recupero delle spese già sostenute nell'esecuzione forzata, ciò in quanto lo scopo tipico dell'esecuzione deve essere individuato nella soddisfazione - anche parziale, ma quantomeno ragionevole - del "**credito**" assistito da titolo esecutivo, sicché ove la procedura fosse proseguita solo per recuperare le spese esecutive non si avrebbe alcun soddisfacimento del credito azionato;

rilevato, pertanto, che laddove i costi della procedura - nei quali devono essere computati sia quelli già sostenuti che i costi da sostenersi - appaiano superiori, eguali o di poco inferiori al possibile valore di realizzo del compendio pignorato, essi si dimostrano di fatto tali da non consentire un soddisfacimento dei crediti che possa essere qualificato come "ragionevole", e allora la procedura deve essere chiusa anticipatamente ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

rilevato che in tal senso depone anche la già citata relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 132 del 2014, laddove fa riferimento a procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati;

rilevato che nel caso in esame le probabilità di liquidazione siano invero inesistenti, tenuto conto peraltro della relazione del professionista e di quanto dallo stesso evidenziato in udienza, ovvero che talune persone lo contattavano senza aver chiaro l'oggetto della vendita, e che altre, pur avendo chiaro trattarsi di usufrutto, risultavano scoraggiate una volta considerata l'età di YYY;

ritenuto che, secondo quanto si è detto sopra, la durata del diritto va correlata alla vita di YYY, Emidio, nato nel 1938, e che anche per tale ragione è del antieconomico continuare a procedere nei tentativi di vendita, in quanto l'eventuale ricavato, considerata l'età del YYY, sarebbe talmente irrisorio da non consentire neppure di coprire le spese della procedura, tantomeno - in misura ragionevole, come richiesto dal legislatore - una parte di credito;

P.Q.M.

Visti gli artt. 629, 631 c.p.c., e 164 bis disp. att. c.p.c.;

Dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo e, per l'effetto,

dichiara l'estinzione della presente procedura esecutiva n. 32/2020 RGE.

ordina all'Agenzia del territorio – Ufficio Provinciale di Pescara – Servizio di pubblicità Immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il 3.3.2020 ai nn. 3159/2129.

Si comunichi.

Pescara, 7 maggio 2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Daniela Angelozzi